

*COMUNE di VERDELLO
Provincia di Bergamo*

~

*REGOLAMENTO COMUNALE
di
POLIZIA MORTUARIA*

~

*Verdello, luglio 2014
il Tecnico*

INDICI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo I - NORME PRELIMINARI

art. 1 - Oggetto	<i>pag.01</i>
art. 2 - Competenze	<i>pag.02</i>
art. 3 - Responsabilità	<i>pag.03</i>
art. 4 - Presunzione di legittimità	<i>pag.03</i>
art. 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento	<i>pag.03</i>
art. 6 - Atti a disposizione del pubblico	<i>pag.04</i>

Capitolo II - DICHIARAZIONE di MORTE, DENUNCIA CAUSE di MORTE ed ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

art.7 - Dichiarazione di morte	<i>pag.04</i>
art. 8 - Denuncia della causa di morte	<i>pag.04</i>
art. 9 - Accertamenti necroscopici	<i>pag.04</i>
art. 10 - Referto all'autorità giudiziaria	<i>pag.04</i>
art. 11 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali e ossa umane	<i>pag.04</i>

Capitolo III - OSSERVAZIONE dei CADAVERI ed AUTORIZZAZIONE al SEPPELLIMENTO

art. 12 - Termini di osservazione	<i>pag.05</i>
art. 13 - Modalità di osservazione	<i>pag.05</i>
art. 14 - Trasporto di salma	<i>pag.05</i>
art. 15 - Deposito di osservazione, Sala del commiato e Deposito mortuario	<i>pag.05</i>
art. 16 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento	<i>pag.05</i>
art. 17 - Riscontro diagnostico	<i>pag.05</i>
art. 18 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio	<i>pag.06</i>
art. 19 - Prelievi per trapianti terapeutici	<i>pag.06</i>

Capitolo IV - FERETRI

art. 20 - Deposizione del cadavere nel feretro	<i>pag.06</i>
art. 21 - Verifica e chiusura feretri	<i>pag.06</i>
art. 22 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto degli stessi	<i>pag.06</i>
art. 23 - Piastrina di riconoscimento	<i>pag.07</i>

TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI ed ONORANZE

Capitolo I - TRASPORTI FUNEBRI

art. 24 - Modalità di trasporto e percorso	<i>pag.08</i>
art. 25 - Orario dei trasporti - Orario dei funerali	<i>pag.08</i>
art. 26 - Esercizio del servizio di trasporto runebre	<i>pag.08</i>
art. 27 - Norme generali per i trasporti	<i>pag.08</i>
art. 28 - Trasferimento di salme	<i>pag.09</i>
art. 29 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività	<i>pag.09</i>
art. 30 - Trasporto nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili	<i>pag.09</i>
art. 31 - Trasporto di casse e cofani vuoti	<i>pag.09</i>
art. 32 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione	<i>pag.09</i>
art. 33 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero	<i>pag.09</i>
art. 34 - Trasporti all'estero o dall'estero	<i>pag.09</i>
art. 35 - Trasporto di ceneri e resti mortali	<i>pag.10</i>

Capitolo II - ONORANZE FUNEBRI

art. 36 - Onoranze religiose	<i>pag.10</i>
art. 37 - Culti acattolici	<i>pag.10</i>
art. 38 - Onoranze civili	<i>pag.10</i>

TITOLO III - CIMITERI

Capitolo I - CIMITERI

<i>art. 39 - Cimiteri</i>	<i>pag.11</i>
<i>art. 40 - Vigilanza</i>	<i>pag.11</i>
<i>art. 41 - Campo d'inumazione di riserva per far fronte ad eventi straordinari</i>	<i>pag.11</i>
<i>art. 42 - Ammissione</i>	<i>pag.11</i>

Capitolo II - DISPOSIZIONI GENERALI e PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

<i>art. 43 - Disposizioni generali</i>	<i>pag.11</i>
<i>art. 44 - Piano regolatore cimiteriale</i>	<i>pag.11</i>

Capitolo III - SEPOLTURE

<i>art. 45 - Inumazione</i>	<i>pag.12</i>
<i>art. 46 - Cippi o altri manufatti</i>	<i>pag.12</i>
<i>art. 47 - Tumulazione</i>	<i>pag.12</i>
<i>art. 47 b- Adeguamento al Regolamento Regionale delle tombe di famiglia prive di vestibolo</i>	<i>pag.13</i>
<i>art. 48 - Lapi ed epigrafi nei loculi individuali, nelle cellette ossario e nelle nicchie cinerarie</i>	<i>pag.13</i>
<i>architettura delle nuove tombe di famiglia e delle cappelle private</i>	
<i>art. 49 - Deposito provvisorio</i>	<i>pag.13</i>

Capitolo IV - ESUMAZIONI ed ESTUMULAZIONI

<i>art. 50 - Esumazioni ordinarie e straordinarie</i>	<i>pag.13</i>
<i>art. 51 - Gestione delle operazioni di esumazione</i>	<i>pag.14</i>
<i>art. 52 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie</i>	<i>pag.14</i>
<i>art. 53 - Gestione delle operazioni di estumulazione</i>	<i>pag.14</i>
<i>art. 54 -Estumulazione di resti non completamente mineralizzati</i>	<i>pag.14</i>
<i>art. 55 - Oneri per le operazioni di esumazione ed estumulazione</i>	<i>pag.14</i>
<i>art. 56 - Raccolta delle ossa</i>	<i>pag.15</i>
<i>art. 57 - Oggetti e materiali da recuperare, manufatti da tutelare e conservare</i>	<i>pag.15</i>

Capitolo V - CREMAZIONE

<i>art. 58 - Crematorio</i>	<i>pag.15</i>
<i>art. 59 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione</i>	<i>pag.15</i>
<i>art. 60 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri</i>	<i>pag.15</i>

Capitolo VI - POLIZIA dei CIMITERI

<i>art. 61 - Orario</i>	<i>pag.16</i>
<i>art. 62 - Disciplina dell'ingresso</i>	<i>pag.16</i>
<i>art. 63 - Divieti</i>	<i>pag.16</i>
<i>art. 64 - Riti funebri</i>	<i>pag.17</i>
<i>art. 65 - Obblighi di manutenzione per le varie tipologie di sepoltura</i>	<i>pag.17</i>
<i>art. 66 - Fiori e piante ornamentali</i>	<i>pag.17</i>
<i>art. 67 - Manufatti ammalorati costituenti pericolo</i>	<i>pag.17</i>

Capitolo VII - ILLUMINAZIONE VOTIVA

<i>art. 68 - Tipologie</i>	<i>pag.17</i>
<i>art. 69 - Servizio di illuminazione elettrica</i>	<i>pag.17</i>
<i>art. 70 - Procedura di allacciamento ed abbonamento</i>	<i>pag.17</i>
<i>art. 71 - Condizioni di abbonamento</i>	<i>pag.17</i>

Capitolo VIII - PERSONALE

<i>art. 72 - Custode/Necroforo</i>	<i>pag.18</i>
<i>art. 73 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali</i>	<i>pag.18</i>

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

Capitolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

<i>art. 74 - Tipologia delle sepolture in concessione</i>	<i>pag.19</i>
<i>art. 75 - Atto di concessione</i>	<i>pag.19</i>
<i>art. 76 - Onerosità della concessione e pagamento</i>	<i>pag.19</i>
<i>art. 77 - Durata della concessione</i>	<i>pag.19</i>
<i>art. 78 - Concessioni c.d. "Perpetue"</i>	<i>pag.19</i>
<i>art. 79 - Decorrenza delle concessioni</i>	<i>pag.20</i>
<i>art. 80 - Rinnovo delle concessioni</i>	<i>pag.20</i>
<i>art. 81 - Mancata richiesta di rinnovo della concessione</i>	<i>pag.20</i>
<i>art. 82 - Rotazione dei feretri nelle tombe e nelle cappelle</i>	<i>pag.20</i>
<i>art. 83 - Concessione con titolarità plurima</i>	<i>pag.20</i>
<i>art. 84 - Tombe di famiglia e cappelle</i>	<i>pag.20</i>
<i>art. 85 - Ammissione in sepolture intestate a enti senza scopo di lucro</i>	<i>pag.21</i>
<i>art. 86 - Opposizione alla tumulazione</i>	<i>pag.21</i>
<i>art. 87 - Successione nella concessione</i>	<i>pag.21</i>
<i>art. 88 - Limitazioni alla concessione</i>	<i>pag.21</i>
<i>art. 89 - Doveri generali dei concessionari</i>	<i>pag.21</i>

Capitolo II - CRITERI e PROCEDIMENTI di ASSEGNAZIONE di SEPOLTURE ed AREE

<i>art. 90 - Criteri generali per l'Assegnazione delle sepolture</i>	<i>pag.21</i>
<i>art. 91 - Assegnazione di loculi e di ossari/cinerari</i>	<i>pag.21</i>
<i>art. 92 - Assegnazione di tombe e cappelle o di aree per tombe di famiglia</i>	<i>pag.22</i>
<i>art. 93 - Concessioni di loculi "in assegno"</i>	<i>pag.22</i>
<i>art. 94 - Traslazione di salme</i>	<i>pag.22</i>

Capitolo III - ESTINZIONE delle CONCESSIONI

<i>art. 95 - Scadenza</i>	<i>pag.22</i>
<i>art. 96 - Rinuncia</i>	<i>pag.22</i>
<i>art. 97 - Revoca</i>	<i>pag.22</i>
<i>art. 98 - Decadenza</i>	<i>pag.23</i>
<i>art. 99 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza</i>	<i>pag.23</i>
<i>art. 100 - Decadenza per estinzione della famiglia concessionaria di tomba o cappella di famiglia</i>	<i>pag.23</i>
<i>art. 101 - Estinzione per soppressione del cimitero</i>	<i>pag.23</i>
<i>art. 102 - Conseguenze dell'estinzione delle concessioni</i>	<i>pag.23</i>

TITOLO V - IMPRESE e LAVORI PRIVATI nel CIMITERO, IMPRESE di POMPE FUNEBRI

Capitolo I - IMPRESE e LAVORI PRIVATI

<i>art. 103 - Imprese appaltatrici del comune</i>	<i>pag.24</i>
<i>art. 104 - Lavori per conto di privati</i>	<i>pag.24</i>
<i>art. 105 - Divieti</i>	<i>pag.24</i>
<i>art. 106 - Recinzione aree di lavoro</i>	<i>pag.24</i>
<i>art. 107 - Cantieri di lavoro e materiali da costruzione</i>	<i>pag.24</i>
<i>art. 108 - Materiali di scavo</i>	<i>pag.24</i>
<i>art. 109 - Introduzione di materiali</i>	<i>pag.24</i>
<i>art. 110 - Obblighi del personale delle imprese private</i>	<i>pag.24</i>
<i>art. 111 - Orario di lavoro</i>	<i>pag.24</i>
<i>art. 112 - Vigilanza e collaudo delle opere</i>	<i>pag.25</i>

Capitolo II - IMPRESE di POMPE FUNEBRI

<i>art. 113 - Funzioni e licenza</i>	<i>pag.25</i>
<i>art. 114 - Divieti</i>	<i>pag.25</i>
<i>art. 115 - Sanzioni</i>	<i>pag.25</i>

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE

Capitolo I - DISPOSIZIONI VARIE

<i>art. 116 - Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione</i>	<i>pag.26</i>
<i>art. 117 - Assegnazione gratuita di sepoltura a enti o cittadini benemeriti</i>	<i>pag.26</i>
<i>art. 118 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali</i>	<i>pag.26</i>
<i>art. 119 - Contabilità relativa a concessioni ed a prestazioni cimiteriali accessorie</i>	<i>pag.26</i>
<i>art. 120 - Sanzioni</i>	<i>pag.26</i>

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI - ENTRATA in VIGORE

Capitolo I - DISPOSIZIONI FINALI - ENTRATA in VIGORE

<i>art. 121 - Accesso ai columbari da parte di persone con ridotte risorse fisiche</i>	<i>pag.27</i>
<i>art. 122 - Cautele</i>	<i>pag.27</i>
<i>art. 123 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento</i>	<i>pag.27</i>
<i>art. 124 - Rinvio ad altre norme</i>	<i>pag.27</i>
<i>art. 125 - Entrata in vigore</i>	<i>pag.27</i>

ALLEGATI

<i>Allegato 1 - Domanda di Gratuità per Spese Funerarie</i>	<i>pag.28</i>
<i>Allegato 1 - Tariffe Funerarie in Vigore</i>	<i>pag.29</i>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo I – NORME PRELIMINARI

art. 1 – Oggetto

- I) Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Testo Unico n. 1265/27.07.1934, del DPR n.285/10.09.1990, dei Regolamenti Regionali n.6/09.11.2004 e n.1/06.02.2007 e della Legge Regionale n. 33/30.12.2009 ha per oggetto l'insieme delle norme tese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla salute pubblica dalla morte delle persone ed a disciplinare, in ambito comunale: i servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, quindi tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
- II) Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Reg. Regionale n.6/2004 intendendo per:
- a. addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
 - b. animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
 - c. attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
 - d. autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
 - e. avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
 - f. autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
 - g. bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;
 - h. cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
 - i. cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
 - j. cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
 - k. ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - l. cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
 - m. cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
 - n. cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
 - o. cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
 - p. colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - q. concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
 - r. contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - s. cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
 - t. crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
 - u. decadenza di concessione cimiteriale: atto unilateralale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
 - v. deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
 - w. deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
 - x. deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
 - y. dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
 - z. esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
 - za. estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
 - zb. estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
 - zc. estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

zd. estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;

ze. esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

zf. esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;

zg. esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

zh. feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

zi. fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

zj. gestore di cimitero o di crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;

zk. giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

zl. impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;

zm. inumazione: sepoltura di feretro in terra;

zn. medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;

zo. obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;

zp. operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

zq. ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

zr. ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

zs. revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

zt. riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

zu. sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;

zv. salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

zw. sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

zx. spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

zy. tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

zz. tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;

zza. traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

zzb. trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario; nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

zzc. trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

zzd. tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

zze. urna cineraria: contenitore di ceneri.

art. 2 – Competenze

- I) Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale.
- Il Sindaco si avvale:
- dell'Ufficiale di Stato Civile per gli atti di morte e per le autorizzazioni: al seppellimento, al trasporto, alla cremazione, all'affidamento dell'urna cineraria ed alla dispersione delle ceneri;
 - del Responsabile dell'Ufficio Tributi per l'indicazione dei canoni cimiteriali in vigore;
 - del Responsabile Ufficio Tecnico: per l'applicazione dei canoni; per il rilascio delle concessioni; per le procedure tecnico-amministrative connesse: alle sepolture, alle esumazioni ed alle estumulazioni; per la gestione del Cimitero per quanto riguarda: i manufatti, la sorveglianza e ad ogni altro aspetto tecnico-logistico compresa la gestione del personale;
 - dell'Assistente Sociale del Comune: per la dichiarazione dello Stato di Indigenza di cui al successivo art. 5;
 - dell'Ufficio di Polizia Locale: per l'assenso logistico in materia di trasporti funebri, di cui al successivo art. 24 punti V) e VI), nonché per l'attività sanzionatoria.
- II) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati, così come previsto dal Reg. Regionale n.6/2004 con le forme di gestione individuate nel D.Lgs. n.267/18.08.2000 e s.m.i., avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.
- III) Spettano ai Responsabili dell'Ufficio Tributi e dell'Ufficio Tecnico, ai sensi dell'art. 51, c.3, della Legge n.142/08.06.1990 ed ai sensi dei principi di cui al Titolo IV, Capo III, del D.Lgs. n.267/2000, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che la legge e lo statuto non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula

degli Atti di Concessione e ogni altro analogo adempimento compiuti nell'osservanza del presente Regolamento, tutto ciò senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale.

IV) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al D.Lgs. n.267/2000, e s.m.i., le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di Concessione.

art. 3 - Responsabilità

I) Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non si assume alcuna responsabilità per atti commessi da persone estranee al proprio servizio, o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

II) Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente o per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

III) I soggetti privati che operano all'interno del Cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per la specifica attività intrapresa; il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del Cimitero.

art. 4 - Presunzione di legittimità

I) Il soggetto che richiede la fruizione di uno dei servizi cimiteriali previsti dal presente Regolamento: trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, etc.;

il soggetto che richiede il rilascio di una concessione: per aree, loculi, o cappelle private;

il soggetto che richiede l'apposizione di croci, lapidi, busti, od altri simboli o la costruzione di manufatti comunque denominati; tali soggetti s'intende agiscano anche in nome e per conto di tutti gli eventuali altri soggetti titolari e con il loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune od il gestore dei servizi.

II) Le eventuali controversie che insorgessero tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, risultante al momento dell'avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia e fino alla definitività della sua risoluzione (per accordo tra le parti o per intervenuta sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato).

Sono fatti salvi i casi di motivata urgenza a provvedere restando in ogni caso estranea l'Amm. Comunale od il gestore del servizio.

III) Tutte le eventuali spese derivanti o comunque connesse alle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia.

art. 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento

I) Sono gratuiti: i servizi di interesse pubblico indispensabili, classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal Regolamento.

II) Detti servizi comprendono:

a. il servizio di trasporto di salma o di cadavere al luogo di osservazione o all'obitorio compresa, se necessario, la fornitura della bara; tutto ciò nei casi di: indigenza, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b. il servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio e, se necessario la fornitura della bara, ai deceduti sulla pubblica via o in altro luogo pubblico;

c. la deposizione delle ossa in ossario comune;

d. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

e. il servizio di trasporto, la bara e l'imumazione in campo comune dei cadaveri di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o nei casi di disinteresse da parte dei familiari; sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico;

f. gli oneri e le spese della cremazione e degli adempimenti cimiteriali connessi alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie per i resti mortali di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o nei casi di disinteresse da parte dei familiari; sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico;

g. l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di feretri, resti o ceneri di persone che si siano distinte per servizi alla comunità o di persone che abbiano comunque dato lustro al Comune per i loro meriti a norma dell'art. 117 del presente Regolamento.

III) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto della Giunta Comunale.

IV) Dette tariffe sono soggette ad aggiornamento periodico.

V) Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dall'Assistente Sociale del Comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile in attuazione della Legge 328/08.11.2000; in tale dichiarazione vengono esposti: la situazione economica qualificante lo stato di indigenza o di bisogno del nucleo familiare e dei soggetti in relazione di parentela col defunto estesa fino al 2° grado. Alla dichiarazione dell'Assistente Sociale si affiancano le eventuali Dichiarazioni di Indigenza o di Appartenenza a Famiglia Bisognosa rese, a fronte dell'art.76 del DPR n.445/28.12.2000, dai parenti del defunto e redatte su apposito modello, un esemplare del quale costituisce parte integrante del presente Regolamento e viene allegato in coda allo stesso.

VI) Lo "stato di disinteresse" da parte dei familiari si qualifica con l'assenza univoca, permanente e non contraddetta di "comportamenti di interesse" a partire dal decesso e per tutta la durata della sepoltura.

VII) Il Comune si rivarrà delle spese sostenute per le forniture funebri, per il trasporto e per le spese cimiteriali (imumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e cremazione) nei confronti dei parenti di un defunto: quando venga accertata l'insussistenza delle condizioni di indigenza o di bisogno riguardante anche solo alcuni dei soggetti in relazione di parentela con lo stesso e fino al 2° grado, oppure quando venga accertata la presenza di "comportamenti di interesse" da parte di soggetti, in relazione di parentela fino al 2° grado, che fino a quel momento avevano dimostrato la propria estraneità col parente defunto.

VIII) Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende tacitamente modificato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge in questione, senza necessità di revisione del presente Regolamento.

art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

- I) Sono tenuti a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio Tecnico:
 - a. l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
 - b. copia del presente Regolamento;
 - c. l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
 - d. l'elenco delle sepolture soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della Concessione;
 - f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge n. 241/07.08.1990, e s.m.

Capitolo II - DICHIARAZIONE di MORTE, DENUNCIA CAUSE di MORTE ed ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

art.7 - Dichiarazione di morte

- I) La morte di una persona, avvenuta nel territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile, in ogni caso non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato Civile.
- II) La dichiarazione deve essere fatta da uno dei coniugi o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona venuta a conoscenza del decesso.
- III) Tale dovere si estende pure al caso di nati morti.

art. 8 - Denuncia della causa di morte

- I) La denuncia delle cause di morte è effettuata secondo le modalità e i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro 24 ore dal decesso.
- II) La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni.
- III) In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.
- IV) Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta Regionale.
- V) Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiente dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

art. 9 - Accertamenti necroscopici

- I) L'accertamento di morte, con modello approvato dalla Giunta Regionale, è effettuato:
 - a. dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
 - b. dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio assistenziale;
 - c. dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL, territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.
- II) L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.

art. 10 - Referto all'autorità giudiziaria

- I) Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt. 365 del Codice Penale e 334 del Codice di Procedura Penale.
- II) In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
- III) Parimenti il Sindaco, nei casi sospetti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

art. 11 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali e ossa umane

- I) Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali od ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale. L'Azienda Sanitaria Locale deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Capitolo III - OSSERVAZIONE dei CADAVERI ed AUTORIZZAZIONE al SEPPELLIMENTO

art. 12 - Termini di osservazione

- i) Prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento della morte, e che sia avvenuto l'accertamento di morte, nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
- ii) Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione, putrefazione o malattia infettiva-diffusiva, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti, secondo quanto previsto dall'art.70, c.1 della Legge Reg. Lombardia n.33/2009, o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio dello stesso necroscopo.
- iii) Detto termine è invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come preveduto (DPR n.285/1990).

art. 13 - Modalità di osservazione

- i) Durante il periodo di osservazione, la salma deve essere posta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con l'opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se nei locali di osservazione di cui all'art.15.
- ii) Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il medico necroscopo adotterà le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle 24 ore dal decesso.

art. 14 - Trasporto di salma

- i) In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito in altro Comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea auto-funebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.
- ii) Del trasporto dovrà essere data preventiva comunicazione, da parte dell'impresa funebre incaricata, anche a mezzo fax o altra modalità telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica:
 - a. all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso ed a quello a cui è destinata la salma;
 - b. all'ASL competente per il luogo di destinazione;
 - c. al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
- iii) La struttura ricevente dovrà dare comunicazione ai soggetti di cui alle precedenti lett. a. e b. dell'avvenuta accettazione della salma.

art. 15 - Deposito di osservazione, Sala del commiato e Deposito mortuario

- i) Il Comune, secondo quanto previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale e nei tempi indicati dalle Norme di Attuazione dello stesso, procederà all'allestimento di un deposito di osservazione con funzione anche di sala del commiato; mentre in locale idoneo e distinto (art.14, c.2, DPR 285/1990) risulta già presente il deposito mortuario.
- ii) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona incidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- iii) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
- iv) Le salme di persone portatrici di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione consentendo l'accesso alle sole persone autorizzate.
- v) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni poste caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. n. 185/13.02.1964.
- vi) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale a tal fine autorizzato.

art. 16 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

- i) Salvo il nulla osta di cui al precedente art.10, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte la norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
- ii) Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento: dei nati morti, di membra, di parti di cadavere e di ossa umane.
- iii) I prodotti abortivi, i feti ed i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art.7 del DPR n.285/1990, sono trasportati e seppelliti nel Cimitero previo permesso dell'Azienda Sanitaria Locale con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è fatto con le modalità di cui al successivo art. 30.
- iv) Quando viene data sepoltura di un cadavere senza la prescritta autorizzazione, l'Ufficiale di Stato Civile deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

art. 17 - Riscontro diagnostico

- i) Il riscontro diagnostico è effettuato sulle salme di cui all'art.37 del DPR n.285/1990, e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 37, 38 e 39 dello stesso DPR.
- ii) I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio della Azienda Sanitaria Locale per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

III) Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

IV) Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

art. 18 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio

I) Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vietino da parte degli aventi diritto.

II) Il rilascio di cadaveri per gli studi di cui al punto I), sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e segg. del DPR n.285/1990. In particolare per i cadaveri deve essere trascorso il periodo di osservazione ed essi devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

III) A sua volta il direttore delle sale anatomiche deve tenere il registro di cui all'art. 41 del DPR n.285/1990 e, al termine degli studi, deve riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali all'incaricato del trasporto al Cimitero.

IV) Agli istituti universitari il competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale può autorizzare con le modalità di cui all'art. 43 del predetto DPR., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

V) Possono essere utilizzati, inoltre, per le finalità di studio, ricerca e insegnamento i cadaveri di coloro che in vita abbiano a tal fine espresso esplicito consenso, ai sensi dell'art. 44 del Reg. Regionale n. 6/2004 e s. m.

VI) In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

art. 19 - Prelievi per trapianti terapeutici

I) Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge n. 644/02.12.1975, modificata dalla Legge n.198/13.07.1990, e dal relativo Regolamento di Esecuzione approvato col DPR n.409/16.06.1977.

Capitolo IV - FERETRI

art. 20 - Deposizione del cadavere nel feretro

I) Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in un feretro con le caratteristiche di cui al successivo art.22.

II) In ciascun feretro si può racchiudere un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

III) Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuto naturale, o accuratamente avvolto in lenzuolo di cotone o lino.

IV) Per le inumazioni, ove non si utilizzi la cassa di legno di cui al successivo art.22, il Comune può autorizzare, se richiesta, la sepoltura con solo lenzuolo in fibra naturale, previo parere dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

V) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti che già lo vestono e se avvolto in lenzuolo questo dovrà essere imbevuto di soluzione disinettante.

VI) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

art. 21 - Verifica e chiusura dei feretri

I) La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Reg. Regionale n. 1/2007.

art. 22 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto degli stessi

I) Nel caso in cui sia il trasporto che la sepoltura o la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono realizzate nei modi indicati nell'Allegato 3 al Reg. Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati (nel caso in cui il Comune sia dotato di tale tipologia di sepoltura) sono utilizzate soltanto casse di legno.

II) I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa: l'una di legno e l'altra in metallo.

III) Quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dal DPR n. 285/1990.

IV) I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa.

V) Se un cadavere, già sepolto, viene esumato od estumulato per essere trasferito in altro Comune od in altra sepoltura del Cimitero, si deve accettare lo stato di conservazione del feretro e la sua rispondenza alla nuova sepoltura; in caso di tumulazione di cadavere proveniente da precedente esumazione è prescritto il rinnovo del feretro ed il rivestimento totale dello stesso con lamiera metallica; la presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora si ritenga necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

VI) Nel caso di cadavere proveniente da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai punti precedenti; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

vii) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 285/1990.

viii) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

ix) È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

art. 23 - Piastrina di riconoscimento

i) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

ii) Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI ed ONORANZE

Capitolo I - TRASPORTI FUNEBRI

art. 24 - Modalità di trasporto e percorso

- I) I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.
- II) Costituisce trasporto di salma o di cadavere il trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo delle onoranze, al Cimitero o al Crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- III) Se il cadavere non si trova nella propria abitazione i familiari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta di casa, previo trasferimento in quel luogo poco prima dell'ora fissata per il funerale. Il cadavere deve restare comunque nel carro funebre.
- IV) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'ASL per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del Reg. Regionale n. 1/2007.
- V) L'Ufficiale di Stato Civile comunica all'Ufficio di Polizia Locale lo svolgimento dei funerali sul territorio perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- VI) Per motivi di viabilità, valutati e relazionati dall'Ufficio di Polizia Locale, lo svolgimento di cortei pedonali potrà essere limitato o vietato.

art. 25 - Orario dei trasporti - Orario dei funerali

- I) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco.
- II) Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente Regolamento nonché i percorsi consentiti.
- III) In caso di pluralità di richieste l'Ufficiale di Stato Civile fissa di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste tenendo conto del giorno e dell'ora del decesso o, altrimenti, delle indicazioni dei familiari, il tutto compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al punto I).
- IV) I carri per i trasporti funebri devono trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

art. 26 - Esercizio del servizio di trasporto funebre

- I) Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, la società, od altra persona giuridica; l'autorizzazione è rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti agli artt.31 e segg. dei Regg. Regionali n. 6/2004 e n.1/2007.
- II) Il Comune affida i servizi obbligatori di cui al precedente art. 5, punto II), lett. a. e b. ("trasporto di salma o di cadavere ... nei casi di indigenza, stato di bisogno o disinteresse da parte dei familiari" e "raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in altro luogo pubblico") ai soggetti che esercitano l'attività funebre di cui al punto I), previo convenzionamento ad hoc, nel quale sono individuati i corrispettivi del servizio.
- III) In detta ipotesi, restano a carico del Comune gli oneri per la fornitura della bara ed il trasporto funebre in funzione della tipologia del servizio richiesto.
- IV) In ogni altro caso, i trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede.

art. 27 - Norme generali per i trasporti

- I) In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 22. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal dall'Ufficiale di Stato Civile.
- II) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento od alla cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il Cimitero o il Crematorio.
- III) Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione di cui al punto I) deve restare in consegna al vettore.
- IV) Per ottenere l'autorizzazione al trasporto va prodotto il permesso al seppellimento o alla cremazione rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura, nell'autorizzazione al trasporto verranno indicati i dati anagrafici del defunto; dell'autorizzazione al trasporto verranno informati l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Tributi, rispettivamente competenti in materia di esumazione/estumulazione ed in materia di canoni.
- V) All'autorizzazione al trasporto è altresì allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui al precedente art.21, prodotto dall'incaricato al trasporto.
- VI) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- VII) I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi del precedente art. 22, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

VIII) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di deposizione definitiva sono autorizzati con unico decreto del Comune ove è avvenuto il decesso.

art. 28 - Trasferimento di salme

- I) Per i trasporti di salma il medico curante o comunque appartenente al servizio sanitario nazionale compila apposita attestazione su modello approvato dalla Giunta Regionale.
- II) Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea auto-funebre, sulla quale sono adottati appositi accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.
- III) Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per fax od altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica di cui al punto I):
 - a. all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma;
 - b. all'Asl competente per il luogo di destinazione della salma;
 - c. al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
- IV) Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente, o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica ai soggetti di cui alle lettere a. e b. del punto III).

art. 29 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività

- I) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere e alle onoranze oltre ai necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- II) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.
- III) Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente.

art. 30 - Trasporto nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili

- I) Il trasporto dei nati morti, dei feti e delle parti anatomiche viene effettuato senza cerimonia funebre direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni al Cimitero.
- II) In ogni caso il trasporto si effettua con l'impiego di apposito mezzo chiuso.

art. 31 - Trasporto di casse e cofani vuoti

- I) Il recapito di casse o cofani vuoti al domicilio della persona defunta, da chiunque forniti, deve essere fatto con veicolo chiuso.

art. 32 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

- I) Il trasporto di feretri a l Cimitero di altro Comune è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile a seguito di domanda degli interessati.
- II) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dallo stesso Stato Civile.
- III) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale il feretro viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in detti Comuni siano programmate onoranze.
- IV) I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze, essere trasportate direttamente all'interno del Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche degli stessi in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, tutto ciò ai sensi del precedente art. 21 e secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano.
- V) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dall'Ufficiale di Stato Civile osservate le norme di cui all'art. 25, c.1 e 2, del DPR n.285/1990.
- VI) Il trasporto di feretri da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso.

art. 33 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero

- I) Il trasporto di feretri per la sepoltura nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile a seguito di domanda degli interessati, ferma restando l'autorizzazione di cui all'art.6 del DPR n.285/1990, e dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella nuova destinazione.

art. 34 - Trasporti all'estero o dall'estero

- I) Al trasporto di salme per o da altro Stato nel quale vige una diversa regolamentazione (a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata con RD n.1379/01.07.1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione) si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR n.285/1990 per gli stati aderenti alla Convenzione mentre si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29, dello stesso DPR n.285, per gli stati non aderenti.

art. 35 - Trasporto di ceneri e resti mortali

- i) Il trasporto fuori del Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall’Ufficiale di Stato Civile.
- ii) La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
- iii) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- iv) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l’indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- v) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 60.
- vi) Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
- vii) Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell’affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all’art. 14 c. 6 del Reg. Regionale n. 6/2004.

Capitolo II – ONORANZE FUNEBRI

art. 36 - Onoranze religiose

- i) I ministri di culto, della chiesa cattolica e degli altri culti, di cui all’art. 8 della Costituzione, intervenuti all’accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste nel presente Regolamento.
- ii) Il feretro può sostare in chiesa od altro luogo di culto per il tempo necessario allo svolgimento della cerimonia religiosa.

art. 37 - Culti acattolici

- i) Il trasporto di feretri di persone appartenenti a culti acattolici, pur nell’osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale di cui al presente Regolamento, deve essere fatta con auto-funebri private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto.

art. 38 - Onoranze civili

- i) Il Comune individua, nell’ambito della pianificazione cimiteriale, spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell’orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

TITOLO III - CIMITERI

Capitolo I - CIMITERI

art. 39 - Cimiteri

- I) Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Lombardia n. 6/2004, il Comune provvede al servizio di seppellimento con il proprio Cimitero Comunale.

art. 40 - Vigilanza

- I) È vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 del Reg. Regionale n. 6/2004 e della Legge Regionale n. 33/2009.
- II) Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di Cimiteri avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale competente, per gli aspetti igienico-sanitari.
- III) Il Comune provvede alla gestione ed alla manutenzione degli impianti cimiteriali con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, tenendo conto di quanto previsto all'art. 33, c.4 del Reg. Regionale, n. 6/2004.
- IV) Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici sono riservate al personale addetto al Cimitero.
- V) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR n.285/1990 e dell'art. 5 del Reg. Regionale n. 6/2004.

art. 41 - Campo d'inumazione di riserva per far fronte ad eventi straordinari

- I) Il Piano Regolatore Cimiteriale (cfr: Tav.4 Pianimetria di Progetto, posizione "D1") individua un'area destinata all'inumazione per far fronte ad eventi straordinari (art.58, c.2, DPR 285/1990).

art. 42 - Ammissione

- I) Nel Cimitero Comunale, salvo richiesta di altra destinazione, sono ammessi a sepoltura: i cadaveri, le ossa, le ceneri e gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- a. Sono ammessi a sepoltura nei loculi e nei campi d'inumazione:
- a.1 i cittadini: residenti, nativi o che siano stati residenti nel Comune per 18 anni, anche non consecutivi;
- a.2 i nati morti ed i prodotti del concepimento (di cui all'art.7 del DPR n.285/1990);
- a.3 i cittadini non residenti ma deceduti nel Comune.
- b. Sono ammessi a sepoltura nelle tombe e nelle cappelle di famiglia (cd. sepolture private):
- b.1 i cittadini di cui al precedente punto a.1 richiedenti, con esito positivo, l'assegnazione di tombe o cappelle di famiglia;
- b.2 i cittadini non residenti richiedenti, per sé o per sé e per altri e con esito positivo, l'assegnazione di tombe o cappelle di famiglia il cui coniuge e i cui parenti di primo grado abbiano già sepoltura presso il Cimitero Comunale in forza di concessioni non risultanti estinte alla data di presentazione della richiesta di assegnazione;
- b.3 i concessionari, persone fisiche, di tombe o cappelle di famiglia e nel caso di unico concessionario: del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti dello stesso, in linea retta e collaterale ampliata agli affini, fino al VI grado;
- b.4 gli aventi titolo, ricadenti in ogni caso nella fattispecie di cui al precedente punto a.1, nell'ambito dei regolamenti statutari di enti o associazioni titolari di concessioni di tombe o cappelle.
- II) In circostanze di stretta eccezionalità e peculiarità, la Giunta Comunale, può, in via derogatoria, autorizzare l'ammissione al Cimitero per la sepoltura di soggetti diversi da quelli indicati previo provvedimento adeguatamente motivato.

Capitolo II - DISPOSIZIONI GENERALI e PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

art. 43 - Disposizioni generali

- I) Il Cimitero è dotato di Campi destinati alle inumazioni ordinarie.
- II) Per le sepolture ad inumazione le caratteristiche dimensionali e tipologiche sono indicate nei documenti di Piano Regolatore Cimiteriale e nella regolamentazione Nazionale e Regionale.
- III) Il Cimitero è pure dotato di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e segg. del Reg. Regionale n.6/2004.
- IV) Per le nuove sepolture private, l'ubicazione delle aree, la tipologia delle opere e le caratteristiche dimensionali sono indicate nei documenti di Piano.

art. 44 - Piano regolatore cimiteriale

- I) Il Comune, a norma dell'art. 6 del Reg. Regionale n.6/2004, adotta un "Piano Regolatore Cimiteriale" (PRC) che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.
- II) Il Piano Regolatore Cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi ASL e ARPA.
- III) Il PRC individua la localizzazione delle aree destinate alle varie tipologie di sepoltura.
- IV) Il PRC individua l'Ossario-Cinerario Comune già allocato nella cripta della Cappella Officiatoria e ne verifica la capienza, individua altresì lo spazio ove realizzare il Giardino della Rimembranza.

- v) Il Comune è tenuto alla Revisione del PRC ogni dieci anni e comunque ogniqualvolta si registreranno variazioni rilevanti negli elementi da considerare nella redazione di un Piano.
- vi) Il Comune è tenuto alla Revisione del PRC ricorrendo la necessità di ampliamenti dell'impianto esistente.
- vii) La documentazione di Piano viene elencata nell'Allegato 1 al Reg. Regionale n.6/2004 con le modifiche introdotte dal Reg. Regionale n.1/2007.

Capitolo III - SEPOLTURE

art. 45 - Inumazione

- i) Il Cimitero Comunale ha campi utilizzati ormai da decenni per le sepolture per inumazione; durante questo lungo periodo d'uso nessun elemento ha fatto ritenere il suolo di tali campi non adeguato: sia per quanto riguarda la composizione delle terre che per quanto riguarda la posizione della falda; per quanto riguarda poi la strutturazione dei campi e il loro ordine di utilizzo l'esistente risulta conforme a quanto nel merito previsto dal DPR n.285/1990 e dal Reg. Regionale n.6/2004.
- ii) Le sepolture per inumazione, previa manifestazione di volontà in tal senso da parte dei soggetti interessati, avvengono nei campi esistenti, confermati dal PRC, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento; l'espressione di volontà si attua con richiesta presentata all'Ufficio Tecnico.
- iii) Ogni cadavere destinato alla inumazione, a fronte dell'art.74 del DPR n.285/1990 e dell'art.15 c.10 del Reg. Regionale n.6/2004, deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; esclusivamente madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in un'unica fossa.
- iv) Per l'umazione con solo lenzuolo di fibra naturale, vige quanto previsto all'art. 15, c.11, del Reg. Regionale n. 6/2004.
- v) Nel caso di inumazione di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari si procede come indicato all'art.11 c.3 del Reg. Regionale n. 1/2007.

art. 46 - Cippi o altri manufatti

- i) Nei campi di inumazione ogni fossa è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo punto III), da un cippo, fornito e posto in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanomerico.
- ii) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome, delle date di nascita e morte del defunto, salvo espressa volontà contraria del medesimo.
- iii) A richiesta dei privati, potrà essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico (tenuto conto delle previsioni del PRC, come indicato all'art.23 del Reg.Regionale n.6/2004) la posa, in sostituzione del semplice cippo, di manufatti in pietra, con inserti anche in metallo, costituiti anche da elementi verticali di altezza tuttavia non superiore a m. 1,00 dal piano di campagna; lo spazio così definito dovrà in ogni caso garantire una superficie libera di almeno mq.0,60 per fossa per favorire l'azione degli agenti atmosferici sul terreno, così come per altro prescritto all'art.15 c.7 del Reg. Regionale n.6/2004. La richiesta dovrà essere accompagnata da un disegno semplice, ma esauritivo, riprodotto in triplice copia, del manufatto e della epigrafe in progetto; eventuali modifiche in corso d'opera o successive dovranno essere preliminarmente autorizzate dall'Ufficio Tecnico; nel provvedimento autorizzativo verrà fissato il termine per l'esecuzione dei lavori.
- iv) Le scritte da apporre sui manufatti devono comprendere: nome, cognome, date di nascita e morte delle persone defunte e comprendere, eventualmente, il nome e una breve dedica di chi fa apporre il ricordo.
- v) La realizzazione dei manufatti deve svilupparsi all'interno del perimetro d'ingombro loro prescritto senza invadere le fasce libere tra una sepoltura e l'altra.
- vi) La posa dei manufatti, la loro manutenzione, la conservazione dello stato di decoro del luogo, fanno carico interamente ai richiedenti privati o ai loro aventi causa.

art. 47 - Tumulazione

- i) Si definiscono "tumulazioni" le sepolture private di feretri, di cassette ossario, di urne cinerarie collocate in opere murarie, ipogee od epigee, costruite dal Comune o da concessionari privati al fine di conservare le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato.
- ii) Le tumulazioni private sono oggetto di "Concessione", secondo le modalità di cui al titolo IV del presente Regolamento.
- iii) Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne, al netto dello spessore delle pareti di chiusura, adeguate alla collocazione di un solo feretro (soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa); tali dimensioni non dovranno essere inferiori a m. 2,25 in lunghezza, a m. 0,75 in larghezza e a m. 0,70 in altezza. Le celle ossario e le nicchie cinerarie avranno misure che non dovranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,70x0,30x0,30 ed a m. 0,40x0,40x0,40. Per quanto riguarda le altre caratteristiche costruttive dei loculi valgono le norme di cui all'Allegato 2 del Reg. Regionale n.6/2004 così come modificato dal Reg. Regionale n. 1/2007.
- iv) Nel caso di tumulazione di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari si procede come indicato all'art.11 c.3 del Reg. Regionale n. 1/2007.
- v) In concomitanza della tumulazione di un feretro nel loculo è consentita anche la tumulazione di una o più cassette di resti ossei o di urne cinerarie, purché vi sia lo spazio necessario.
- vi) E' consentita anche la tumulazione di più cassette di resti ossei o di urne cinerarie in assenza del feretro , purché se ne lasci lo spazio necessario.

art. 47 bis - Adeguamento al Regolamento Regionale delle tombe di famiglia prive di vestibolo

- i) Nel caso delle 14 tombe di famiglia doppie ipogee prive di vestibolo presenti nel Cimitero (cfr: Tavv.3 e 4 del PRC, posizioni TF.12 e TF.15), il Piano prevede l'adeguamento di tali sepolture realizzando il vestibolo mancante nel sottosuolo del viale fronteggiante le tombe stesse.
- ii) Per quanto riguarda i requisiti strutturali dei manufatti esistenti, dalla consultazione della "Relazione di Calcolo" redatta dal prefabbricatore degli stessi manufatti (depositata, presso l'Ufficio Tecnico insieme alla "Denuncia delle Opere Strutturali") risulta che le strutture orizzontali intermedie per la deposizione dei feretri sono state calcolate per un sovraccarico pari a 250 kg/mq e pertanto risultano dimensionate in linea con quanto previsto all'Allegato 2 del Regolamento Regionale.
- iii) La realizzazione di tali opere di adeguamento è programmata nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cimiteriale..

art.48 - Lapi ed epigrafi nei loculi individuali, nelle cellette ossario e nelle nicchie cinerarie architettura delle nuove tombe di famiglia e delle cappelle private

- i) Entro 3 mesi dal rilascio della Concessione (nel caso di: loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie) il concessionario dovrà provvedere alla posa della lapide in marmo sulla quale saranno riportati (mediante incisione od altra forma) nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto tumulato, salvo espressa volontà contraria del medesimo, nonché, eventualmente, il nome di chi fa apporre il ricordo ed una breve epigrafe, eventuali altri elementi decorativi, ritenuti appropriati dai concessionari, dovranno ricevere la preventiva approvazione dell'Ufficio Tecnico. I materiali e la composizione di ogni nuova lapide (con i relativi accessori) dovranno inserirsi armonicamente nel contesto esistente;
 - ii) Nel caso di costruzione o ristrutturazione di Tombe di Famiglia un disegno di progetto completo dovrà essere consegnato in triplice copia e sottoposto all'approvazione dell'Ufficio Tecnico; nel provvedimento autorizzativo verrà fissato il termine per l'esecuzione dei lavori.
- Il Piano Cimiteriale indica le aree nelle quali è prevista la realizzazione di nuove tombe di famiglia, determina la sezione verticale tipica di tale tipologia di sepoltura e delinea l'ingombro massimo degli elementi che la comporranno.
- Nel caso di interventi sotto il livello di falda si imporrà l'adozione di efficaci soluzioni di impermeabilizzazione o l'adozione di specifici prefabbricati monoblocco.
- Nel caso di interventi conservativi o restaurativi riguardanti le Cappelle una relazione dettagliata corredata dai disegni necessari dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Ufficio Tecnico.
- iii) Tutte le epigrafi, indipendentemente dalla casistica della tumulazione, dovranno essere compilate in lingua italiana, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di pluri-linguismo.
 - iv) Le epigrafi contenenti scritte diverse da quelle approvate, o le epigrafi abusivamente introdotte nel Cimitero dovranno essere rimosse.

art. 49 - Deposito provvisorio

- i) La deposizione provvisoria del feretro in loculo è ammessa per coloro che richiedono l'uso di un'area cimiteriale per realizzarvi una tomba privata o per coloro che dovendo effettuare lavori di ristrutturazione in tombe o cappelle private non ne possano garantire temporaneamente la ricettività. In entrambe le fattispecie la durata del deposito provvisorio è fissata coerentemente con il periodo inizialmente previsto per i lavori sommato all'eventuale proroga concessa per l'ultimazione degli stessi; il periodo previsto e poi l'eventuale proroga vengono iscritti nell'atto di concessione.
- ii) La deposizione provvisoria deve essere richiesta dalla famiglia del defunto, o da coloro che la rappresentano ed è soggetta ad atto di Concessione Provisoria, di competenza dell'Ufficio Tecnico, previo assolvimento del canone, a tal fine stabilito, che va corrisposto prima della sottoscrizione dell'atto ed, in caso di proroga, prima dell'iscrizione in atto della proroga concessa. L'eventuale minor tempo effettivo di ultimazione dei lavori e, conseguentemente, del deposito, non dà diritto ad alcuna forma di rimborso. Scaduto il termine di deposito provvisorio, originario o prorogato, senza che l'interessato abbia provveduto a richiedere l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, l'Ufficio Tecnico provvederà, previa diffida, a disporre l'inumazione del cadavere, con le modalità di cui al precedente art.45 punti II e III), con diritto di rivalsa sull'interessato per le spese sostenute.
- iii) La sosta provvisoria dei feretri da avviarsi al Crematorio verrà effettuata in 2 loculi attrezzati con impianto di refrigerazione all'uopo messi a disposizione (cfr.: PRC, tav.4, posizione Ω).

Capitolo IV - ESUMAZIONI ed ESTUMULAZIONI

art. 50 - Esumazioni ordinarie e straordinarie

- i) La durata ordinaria del periodo di inumazione, come definita al precedente art. 45, è pari a 10 anni, decorsi i quali si procede alle operazioni di "esumazione ordinaria".
- ii) Sono definite operazioni di "esumazione straordinaria" quelle eseguite prima del termine ordinario di scadenza, a seguito di:
 - a. provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - b. istanza del soggetto che originariamente chiese l'inumazione, o di altri soggetti aventi titolo, finalizzata al trasferimento dei resti mortali presso altra sepolta, nello stesso o in altro Cimitero, ovvero avviati alla cremazione.
- iii) Le esumazioni sono regolate dal Comune, come previsto all'art.20, c.13, del Reg. Regionale n. 1/2007 adottando criteri sui quali è richiesto il parere dell'ASL.
- iv) Le esumazioni sono eseguite direttamente o sotto la direzione del personale addetto al Cimitero, che opera secondo le modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune, qualora si ritenga necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

v) Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni di cadaveri portatori di radioattività, salvo dichiarazione a cura dell'ASL competente, in ordine all'assoluta assenza di pregiudizio per la pubblica salute.

art. 51 - Gestione delle operazioni di esumazione

- i) Le modalità delle operazioni di esumazione ordinaria e di quelle di esumazione straordinaria, descritte al punto II) b. del precedente art. 50, in ogni loro aspetto programmatico ed operativo sono stabilite dall'Ufficio Tecnico, che agisce di concerto con l'Ufficio Tributi.
- ii) L'Ufficio Tecnico provvede a dare preventiva pubblicità agli elenchi delle sepolture comprese in una campagna di esumazioni mediante pubbliche affissioni, della durata di almeno 90 giorni, all'albo pretorio e all'ingresso del Cimitero.
- iii) Ai fini di una ordinata programmazione l'Ufficio Tecnico, di concerto con l'Ufficio Tributi, autorizza con proprio provvedimento le operazioni di esumazione ordinaria e quelle di esumazione straordinaria descritte al punto II) b. del precedente art.50.

art. 52 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

- i) Sono definite "ordinarie" le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione, ovvero dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
- ii) Sono straordinarie le estumulazioni effettuate prima dei termini di cui al punto I) a seguito di:
 - a. provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - b. istanza del soggetto che originariamente chiese la tumulazione o di altri soggetti aventi titolo, per il trasferimento di una salma ad altra sepoltura nello stesso o in altro Cimitero; ovvero per la cremazione.
- iii) Le estumulazioni sono regolate dal Comune, come previsto all'art.20, c.13, del Reg. Regionale n. 1/2007 adottando criteri sui quali è richiesto il parere dell'ASL.
- iv) Le estumulazioni sono eseguite direttamente o sotto la direzione del personale addetto al Cimitero, che opera secondo le modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune, qualora si ritenga necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
- v) Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni nel caso di cadaveri portatori di radioattività, salvo dichiarazione a cura dell'ASL competente, in ordine all'assoluta assenza di pregiudizio per la pubblica salute.
- vi) Qualora i resti mortali estumulati non risultino completamente mineralizzati gli stessi potranno:
 - a. essere trasferiti, previa deposizione in contenitori di materiale biodegradabile, in altra fossa in campo di mineralizzazione a tal fine individuato dal PRC;
 - b. essere avviati, previo assenso degli aventi diritto, alla cremazione, in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
- vii) Qualora i resti mortali estumulati risultino completamente mineralizzati, si applica quanto previsto nel successivo art. 55.

art. 53 - Gestione delle operazioni di estumulazione

- i) Le modalità delle operazioni di estumulazione ordinaria e di quelle di estumulazione straordinaria, descritte al punto II) b. del precedente art. 52, in ogni loro aspetto programmatico ed operativo sono stabilite dall'Ufficio Tecnico, che agisce di concerto con l'Ufficio Tributi.
- ii) L'Ufficio Tecnico provvede a dare preventiva pubblicità agli elenchi delle sepolture comprese in una campagna di estumulazioni mediante pubbliche affissioni, della durata di almeno 90 giorni, all'Albo Pretorio ed all'ingresso del Cimitero.
- iii) Ai fini di una ordinata programmazione l'Ufficio Tecnico, di concerto con l'Ufficio Tributi, autorizza con proprio provvedimento le operazioni di estumulazione ordinaria e quelle di estumulazione straordinaria descritte al punto II) b. del precedente art.52.

art. 54 -Estumulazione di resti non completamente mineralizzati

- i) I resti estumulati allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni (art.86, c.3 D.P.R. n.285/1990) non completamente consunti e non avviati a cremazione verranno trasferiti in altra fossa in campo di mineralizzazione (come previsto al precedente art.52 punto VI) lettera a.) restandovi per un periodo di anni 5.
- ii) I resti estumulati, trascorsi 20 anni dalla tumulazione, non completamente consunti e non avviati a cremazione verranno trasferiti in altra fossa in campo di inumazione per un periodo di anni 10.
- iii) Le permanenze di 10 anni in "Campo Comune" o di 5 anni in "Campo di Mineralizzazione" sono ritenute, secondo l'esperienza del personale addetto al Cimitero, del tutto adeguate con le finalità di consunzione della pratica cimiteriale in discussione.

art. 55 - Oneri per le operazioni di esumazione e di estumulazione

- i) Le operazioni di esumazione e di estumulazione, ordinarie e straordinarie, sono soggette al pagamento delle relative spese che, esclusi i casi di gratuità di cui a precedente art.5, saranno interamente a carico dei privati.
- ii) Nel caso di esumazioni od estumulazioni eseguite per ordine dell'autorità giudiziaria si applica l'art.106 del Regio Decr. n.2704/23.12.1865 e s.m. trasmettendo al cancelliere la nota spese, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
- iii) Le eventuali spese di assistenza dovute al servizio fornito dall'ASL durante le operazioni gravano sui soggetti per i quali il servizio è stato svolto ovvero sull'ente, qualora si proceda d'ufficio, fatti salvi gli eventuali diritti di rivalsa.

art. 56 - Raccolta delle ossa

- I) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono generalmente deposte nell'ossario comune, fatto salvo il caso in cui gli aventi diritto richiedano che le ossa vengano raccolte in casette di zinco, fornite a cura e spese degli stessi richiedenti; detti contenitori dovranno riportare in caratteri indelebili il nome e cognome del defunto e potranno trovar collocazione negli appositi ossari, oppure: nei loculi, nelle tombe di famiglia o nelle cappelle.
- II) È consentito il collocamento, con le precauzioni volte a non danneggiare i manufatti circostanti, delle casette coi resti ossei in un loculo già occupato da un feretro; tutte le spese inerenti saranno a carico del privato.

art. 57 - Oggetti e materiali da recuperare, manufatti da tutelare e conservare

- I) Gli oggetti rinvenuti, conservati dal Custode, saranno consegnati ai parenti e della consegna verrà redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali verrà consegnato agli stessi e l'altro verrà conservato con gli atti di esumazione o estumulazione.
- II) Trascorsi 3 mesi senza che gli aventi diritto abbiano provveduto al ritiro degli oggetti rinvenuti, questi verranno alienati dal Comune.
- III) Gli aventi diritto, al momento del perfezionamento delle pratiche amministrative preliminari alla esumazione od alla estumulazione, devono altresì comunicare all'Ufficio Tecnico se intendono richiedere la restituzione di elementi o di opere facenti parte di un manufatto di sepoltura, l'avviso a tal fine pervenuto verrà conservato agli atti.
- IV) Gli elementi e le opere non reclamati ritenuti meritevoli di conservazione a giudizio dell'Ufficio Tecnico passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento interne al Cimitero.
- V) Nel Cimitero sono presenti alcune Cappelle di Famiglia in primis le Cappelle: Gambarini-Cagnola e Benaglio riconducibili all'impianto originario del Cimitero dell'anno 1809; in particolare la Cappella Gambarini- Cagnola rappresenta un pregevole esempio di architettura funeraria. Non risulta che tali manufatti siano stati sottoposti ad alcun vincolo e che vi sia stata "dichiarazione di interesse culturale", così pure per quanto riguarda le Cappelle ricadenti entro il perimetro del Primo Ampliamento del 1897; ciò nonostante si ritiene che tali manufatti debbano essere tutelati e conservati nella loro interezza e che potranno, se dismessi e trasferiti a nuovi proprietari, essere adibiti alle nuove sepolture coi piccoli adattamenti interni necessari a personalizzarle secondo le aspettative dei nuovi aventi diritto.
- VI) Per i manufatti di proprietà del Comune che siano stati "opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni" il Cimitero è soggetto alle norme di cui alla parte seconda del titolo I del D.Lgs. n.42/2004 sui beni culturali tutto ciò finché non sia stata eseguita la "verifica di interesse culturale" di cui al c.2 dell'art. 12 del sopracitato Decreto.

Capitolo V - CREMAZIONE

art. 58 - Crematorio

- I) Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto attivo al momento più vicino: gli oneri connessi sono a carico dei richiedenti, salvo i casi di indigenza di cui al precedente art. 5.
- II) Non possono essere cremati cadaveri, esisti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelle che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica; le valutazioni del caso sono effettuate dall'ASL avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.

art. 59 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

- I) L'autorizzazione alla cremazione, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art. 3 c.1 lett.b della Legge n.130/30.03.2001, previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscofo che redige apposito modulo approvato dalla Giunta Regionale.
- II) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o in difetto del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76, e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di loro residenza che inoltrerà, ricorrendone il caso, immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso.
- III) Nei casiclarati di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso informa il Comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.
- IV) Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- V) Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato; tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- VI) Per le ossa raccolte nell'Ossario Comune la cremazione è disposta dal Comune.

art. 60 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

- I) Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte e sigillate in apposita urna realizzata in materiale resistente.
- II) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e delle date di nascita e morte.

- III) A richiesta degli interessati e a seguito di concessione, l'urna è collocata nelle nicchie cinerarie, salvo che gli stessi dispongano per la collocazione in loculo o in tomba di famiglia.
- IV) E' inoltre possibile l'affidamento dell'urna cineraria ai familiari (art. 3 c.1 lett.e della Legge n.130/30.03.2001) a seguito di presentazione di una dichiarazione del familiare individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la documentazione, originale o in copia conforme, attestante la volontà espressa a tal fine dal defunto, sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, tale volontà può essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi. Nella dichiarazione, conforme al modello regionale, dovranno essere indicati:
- generalità e resid. del richiedente e della persona a cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il verbale di consegna;
 - il luogo di conservazione;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendersse più conservarla.
- Il luogo di conservazione è da intendersi come un luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo e avente le caratteristiche di cui all'art. 343 del R.D.n. 1265/1934 (stabilità della destinazione e garanzia contro ogni profanazione).
- La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del R.D.n. 1265/1934, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno per l'archiviazione, uno da consegnare al soggetto che prende in consegna l'urna ed il terzo da trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile.
- V) L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, per il tramite del servizio competente, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
- VI) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'ASL.
- VII) La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi elencati all'art. 3 c.1 lett.c della Legge n.130/30.03.2001 ed è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso.
- VIII) Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi.
- IX) Le ceneri, su richiesta dei familiari, potranno essere disperse nel Giardino delle Rimembranze (la cui area è individuata nel PRC) non appena quando questo nuova tipologia di sepoltura verrà posta in essere.
- X) In assenza di indicazioni, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel Cinerario Comune.
- XI) La tariffa per la dispersione delle ceneri nel Giardino delle Rimembranze, una volta approntata l'area per l'effettuazione di tale tipologia di sepoltura, verrà determinata con apposito atto amministrativo ed entrerà automaticamente a far parte del presente Regolamento.

Capitolo VI - POLIZIA dei CIMITERI

art. 61 - Orario

- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco.
- L'accesso al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'Ufficio Tecnico solo a fronte di comprovati motivi.
- La chiusura dei cancelli, all'orario stabilito, è comandata da un automatismo; eventuali ritardatari potranno tuttavia con apposito pulsante comandare la temporanea riapertura degli stessi.

art. 62 - Disciplina dell'ingresso

- Nel Cimitero in generale si entra a piedi.
- È vietato l'ingresso:
 - alle biciclette, alle moto o ad altri veicoli non autorizzati;
 - agli animali, con l'eccezione dei cani guida;
 - alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o in condizioni non consone al carattere dei luoghi;
 - ai questuanti;
 - ai bambini, di età inferiore ad anni 10, non accompagnati;
- Per motivi di salute, di età o di handicap il personale addetto al cimitero può concedere il permesso di visitare le sepolture a mezzo di veicoli prescrivendone il percorso.

art. 63 - Divieti

- Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriferente o incompatibile col carattere dei luoghi, come per esempio:
 - rumoreggiare, cantare o parlare ad alta voce;
 - disturbare i visitatori offrendo servizi o materiale pubblicitario;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante od ornamenti;
 - danneggiare tombe, aiuole, alberi ed effettuare scritte;
 - eseguire lavori senza autorizzazione;
 - gettare fiori o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;

- g. *disturbare cortei e funzioni religiose o civili;*
 - h. *fotografare o filmare cortei ed operazioni cimiteriali senza l'assenso dei familiari interessati;*
 - i. *fotografare o filmare manufatti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico;*
 - j. *presenziare da estranei mescolati tra i parenti di un defunto alla esumazione o alla estumulazione dei di lui resti mortali.*
- II) *I divieti predetti si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.*
- III) *Gli autori di atti o comportamenti irriverenti o incompatibili verranno, dal personale addetto al Cimitero, invitati a uscire e nel caso del protrarsi di tali atti o comportamenti verrà chiesto l'intervento della Polizia Locale. Degli eventuali danni alle cose verrà immediatamente redatto dettagliato verbale da parte del personale del Cimitero, il verbale sarà poi fatto pervenire al Responsabile dell'Ufficio Tecnico.*

art. 64 - Riti funebri

- I) *Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.*
- II) *Per le celebrazioni che possono dar luogo a significativo concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio Tecnico.*

art. 65 - Obblighi di manutenzione per le varie tipologie di sepoltura

- I) *I concessionari delle sepolture mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti a pena di decadenza della concessione, previa diffida del Comune.*

art. 66 - Fiori e piante ornamentali

- I) *I fiori o le piante ornamentali, se appassiti o secchi, dovranno essere rimossi dai soggetti tenuti alla custodia della sepoltura.*
- II) *Allorché fiori e piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorose le sepolture, gli stessi saranno rimossi dal personale addetto al Cimitero previo avviso verbale, laddove possibile, ai soggetti tenuti alla custodia.*

art. 67 - Manufatti ammalorati costituenti pericolo

- I) *Saranno immediatamente transennati i manufatti e le lapidi che per la loro manifesta debolezza strutturale e che per le loro condizioni di ammaloramento costituiscono sospetto di pericolo per la sicurezza dei frequentatori e degli addetti al Cimitero.*
- II) *Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, con apposito provvedimento sollecita l'intervento dei concessionari interessati, se noti, ovvero pubblica il documento all'Albo Comunale e lo affigge all'ingresso del Cimitero per la durata di un mese; trascorso inutilmente tale termine procede alla rimozione d'ufficio ed informa l'Ufficio Tributi per le azioni di rivalsa circa le spese sostenute.*

Capitolo VII - ILLUMINAZIONE VOTIVA

art. 68 - Tipologie

- I) *Sulle tombe in muratura, sulle lapidi di loculi ed ossari è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.*
- II) *Solo nelle cappelle di famiglia è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione ad olio o a cera.*

art. 69 - Servizio di illuminazione elettrica

- I) *Il servizio di illuminazione elettrica è gestito per il tramite di un operatore esterno.*

art. 70 - Procedura di allacciamento ed abbonamento

- I) *La richiesta di allacciamento dovrà da parte degli interessati essere rivolta direttamente al soggetto gestore.*
- II) *La posa in opera delle condutture di derivazione, la fornitura della corrente e di lampade di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguiti esclusivamente dal soggetto gestore.*

art. 71 - Condizioni di abbonamento

- I) *La durata dell'abbonamento è annuale e decorre dal giorno della richiesta.*
- II) *E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque altra variazione. In caso di trasgressione il gestore ha l'obbligo di interrompere immediatamente la fornitura, salvo l'avvio di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.*
- III) *Il Comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscono la regolare erogazione del servizio, è pertanto esclusa qualsiasi forma di rimborso dei canoni di abbonamento versati.*
- IV) *Il mancato pagamento del canone di abbonamento, obbliga il gestore all'interruzione immediata della fornitura, che sarà ripristinata solo dopo il versamento del dovuto.*

Capitolo VIII – PERSONALE

art. 72 - Custode/Necroforo

- I) Sono compiti specifici del Custode/Necroforo:
- a. aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
 - b. esercitare durante il tempo in cui il Cimitero è aperto al pubblico un'assidua vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
 - c. ricevere ed accompagnare i feretri sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - d. tenere in custodia le chiavi dell'ingresso, delle cappelle, del magazzino, della camera mortuaria, del deposito di osservazione e di ogni altro luogo facente parte del Cimitero;
 - e. fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, agli uffici comunali;
 - f. vigilare affinché quanti frequentano il Cimitero tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
 - g. vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
 - h. vigilare affinché negli orari di chiusura del Cimitero nessuno abbia a permanervi;
 - i. vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
 - l. eseguire/assistere tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni;
 - m. assistere e coadiuvare l'eventuale personale sanitario e giudiziario;
 - n. tenere la pulizia di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali;
 - o. attenersi scrupolosamente alle norme di cui al precedente art. 56 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali;
 - p. fare immediato rapporto al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di qualsiasi incidente avvenga nel Cimitero e delle infrazioni al presente Regolamento che fossero compiute da privati, dal personale di servizio, dai visitatori e dai concessionari;
 - q. avvertire l'Ufficio Tecnico delle riparazioni occorrenti ai manufatti del Cimitero;
 - r. essere inappuntabile nel vestiario e nel comportamento.
- II) Il Custode/Necroforo è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

art. 73 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- I) Presso l'Ufficio Tecnico è tenuto, in modalità informatica, il Registro Cronologico delle Operazioni Cimiteriali effettuate (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti).

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

Capitolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 74 - Tipologia delle sepolture in concessione

- I) Il Cimitero fa parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del Codice Civile.
- II) Sono oggetto di Concessione Amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso delle sepolture, i seguenti manufatti:
 - a. Ossari e Cinerari;
 - b. Loculi;
 - c. Tombe di Famiglia;
 - d. Cappelle.
- III) Sono parimenti oggetto di Concessione le Aree destinate:
 - a. all'Inumazione dei feretri;
 - b. alla realizzazione, a cura e spese dei privati, di nuove Tombe o Cappelle (al momento il PRC non individua alcuna area nell'ambito della quale realizzare Cappelle di Famiglia).

art. 75 - Atto di concessione

- I) Ogni singola Concessione deve essere regolata da un contratto sottoscritto dal Concessionario e dal Resp. dell'Ufficio Tecnico.

art. 76 - Onerosità della concessione e pagamento

- I) Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi di cui al vigente tariffario.
- II) La riscossione del canone avviene all'atto dell'assegnazione della sepolta o dell'area, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale.
- III) Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, la tassa di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale, salvo quanto disposto dall'art.5 del presente Regolamento.

art. 77 - Durata della concessione

- I) Tutte le concessioni sono a tempo determinato.
- II) La durata delle Concessioni delle Sepolture nei Campi d'Inumazione è di anni 10, ovvero di anni 5 se trattasi di mineralizzazione di resti estumulati allo scadere di concessioni di oltre 20 anni.
- III) La durata prevista dalle Concessioni di Sepoltura in Manufatti a Tumulazione è la seguente:
 - a. Cellette Ossario: anni 30;
 - b. Nicchie Cinerarie: anni 30 (periodo che verrà adottato quando il Cimitero si sarà dotato di tali manufatti);
 - c. Loculi:
 - durata perpetua nelle concessioni stipulate fino al 1952;
 - durata anni 50 nelle concessioni stipulate fino al 1977;
 - durata anni 30 e 35 (se vecchi "loculi in assegno") nelle concessioni stipulate dal 1978 fino ad oggi.
 - durata anni 30 nelle concessioni stipulate successivamente al presente regolamento;
 - d. Tombe di Famiglia:
 - durata perpetua nelle concessioni riguardanti le vecchie tombe di famiglia disposte ai fianchi delle cappelle nel settore centrale del Cimitero (cfr: Tav.3 Stato di Fatto, posizioni "TF.1(I-...-XI) e TF.6(I-...-V)");
 - durata anni 99 nelle concessioni relative alle tombe di famiglia a 8 posti nel settore di ponente del Cimitero;
 - durata anni 50 nelle concessioni relative alle tombe di famiglia a 2 posti nel settore centrale del Cimitero;
 - durata anni 90 nelle concessioni relative alle tombe a 4-6-8 posti; nel settore centrale del Cimitero;
 - anni 99 nelle tombe realizzate nel 2013 (cfr: Tav.3 Stato di Fatto, posizione "TF.16(I-...-XXIII)");
 - e. Cappelle:
 - durata perpetua nelle cappelle localizzate nel settore centrale del Cimitero;
- IV) La durata delle Concessioni riguardanti le Tombe di Famiglia da realizzarsi, secondo il PRC, nelle aree al momento libere fronteggianti la Cappella Officiatoria verrà determinata dall'Amm. Comunale al momento di dar corso a tale tipologia di sepolta.

art. 78 - Concessioni c.d. "perpetue"

- I) Nelle Concessioni a Tempo Indeterminato di durata eccedente i 99 anni (c.d. perpetue) rilasciate anteriormente al 10/02/1976 (data di entrata in vigore del DPR n.803/21.10.1975, Regolamento di Polizia Mortuaria), fermo restando quanto previsto dall'art.92 del DPR n.285/1990 circa le possibilità di deroga, non può essere superato il numero di tumulazioni consentito dal manufatto realizzato a seguito dell'atto di concessione.
- II) E' tuttavia possibile richiedere l'estumulazione, decorsi i termini minimi di legge, per far posto ad altri feretri o resti o ceneri.
- III) L'esercizio di tale facoltà di rotazione comporterà la stipula di un nuovo atto di concessione che stabilirà che l'originario rapporto concessorio si trasformi in concessione a tempo determinato per un periodo di anni 99 sia per le tombe che per le cappelle.
- IV) Per l'esercizio di tale facoltà verrà dalla Giunta Com. determinato un corrispettivo tenendo conto della capienza del manufatto.

art. 79 - Decorrenza delle concessioni

- i) La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno dell'assegnazione della sepoltura o dell'area.

art. 80 - Rinnovo delle concessioni

i) Le concessioni di sepolture a tumulazione in loculi non sono rinnovabili alla scadenza delle stesse; tuttavia nel caso di vecchie concessioni riguardanti loculi contigui assegnati a coniugi (c.d. loculi "in assegno"), è ammesso il rinnovo della singola concessione al fine di raggiungere il minimo periodo di permanenza come richiesto dal precedente art.52, punto I); per l'esercizio di tale facoltà è dovuto un corrispettivo pari al prodotto del numero degli anni del rinnovo per la tariffa vigente, espressa in trentesimi, relativa alle concessioni trentennali di loculi.

ii) Le concessioni per inumazione in campo e le concessioni di ossari/cinerari, trascorsi rispettivamente i previsti dieci e trenta anni, non possono essere ulteriormente rinnovate.

iii) Le concessioni relative a Tombe di Famiglia non in regime di perpetuità possono essere rinnovate, entro i tre mesi successivi alla scadenza, per un periodo massimo di 99 anni se non diversamente stabilito nella concessione originaria; per l'esercizio di tale facoltà verrà dalla Giunta Comunale determinato un corrispettivo tenendo conto della capienza del manufatto.

art. 81 - Mancata richiesta di rinnovo della concessione

i) Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone, il Comune procede all'estumulazione ed alla deposizione del cadavere o dei resti mortali a seconda dei casi: in campo comune o di mineralizzazione, nell'ossario o (previa cremazione) nel cinerario comune; il tutto a spese del concessionario inadempiente.

ii) Per le concessioni non rinnovate si applica anche il successivo art. 102.

art. 82 - Rotazione dei feretri nelle tombe e nelle cappelle

i) Nelle tombe e nelle cappelle di famiglia è consentita, per tutta la durata di una concessione se a tempo determinato, l'estumulazione dei defunti ivi sepolti da almeno venti anni, al fine di disporre del posto per la tumulazione di un altro feretro, il tutto nel rispetto del successivo art. 84.

ii) All'atto dell'estumulazione, se il cadavere non risultasse completamente mineralizzato, il concessionario potrà disporne l'imumazione o la cremazione, con la possibilità poi: di collocare l'urna cineraria: nella tomba o nella cappella, già in concessione, oppure di procedere alla dispersione delle ceneri nel cinerario comune o nell'area denominata "Giardino delle Rimembranze" o infine negli altri luoghi consentiti.

art. 83 - Concessione con titolarità plurima

i) Due o più persone, anche se non sono tra loro coniugate, parenti o affini, possono avere in concessione la stessa area per la costruzione della cappella o della tomba o la stessa cappella o tomba, se trattasi di manufatti esistenti; nell'atto di concessione saranno indicate le rispettive quote di titolarità.

ii) I concessionari sono responsabili in solido nei confronti del Comune per tutte le obbligazioni derivanti dal presente Regolamento.

iii) Non è ammessa l'intestazione plurima per loculi, ossari/cinerari e sepolture a inumazione.

art. 84 - Tombe di famiglia e cappelle

i) Il concessionario può indicare esplicitamente i nominativi delle persone da tumulare nel rispetto del successivo punto II).

ii) Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti al gruppo familiare del concessionario.

A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, senza alcun titolo di precedenza:

- a. il coniuge;
- b. gli ascendenti e i discendenti in linea retta;
- c. i coniugi dei discendenti;
- d. i fratelli e le sorelle;
- e. i conviventi del titolare e/o dei suoi eredi.

iii) Il concessionario può all'atto della concessione o successivamente alla stessa, assegnare i posti disponibili nella sepoltura unicamente ai propri collaterali ed a quelli del coniuge di 3° grado (zii) che non abbiano eredi; in caso di morte del concessionario tale facoltà spetta agli eredi, anche disgiuntamente. In caso di interdizione tale facoltà spetta al tutore; in caso di inabilitazione tale facoltà spetta al curatore.

art. 85 - Ammissione in sepolture intestate a enti senza scopo di lucro

- i) L'ammissione in sepolture intestate ad enti senza scopo di lucro è riservata ai rispettivi membri, aventi i requisiti di cui al precedente art.42 punto a.1, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza all'ente in questione.

art. 86 - Opposizione alla tumulazione

- i) Quando sorga un dubbio sul diritto alla tumulazione, oppure venga manifestata opposizione alla stessa da parte di interessati, non si procede alla tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio od opposizione.
- ii) Nel frattempo si procede alla tumulazione provvisoria a norma del precedente art. 49.

art. 87 - Successione nella concessione

- i) I diritti e gli obblighi previsti per tutti i tipi di concessione si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
- ii) Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'Ufficio Tecnico, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
- iii) In mancanza della comunicazione di cui al punto II) chiunque dei coeredi o dei colegatari compia un qualsiasi atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio riguardante il defunto verrà considerato portatore del consenso anche degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto al Comune (con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento) la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei defunti.
- iv) In mancanza della comunicazione di cui al punto II) e in difetto totale di informazioni, il Comune assumerà come referente quello tra i successori che a seguito delle ricerche svolte sarà stato possibile individuare.
- v) Nel caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto al successivo art.96.
- vi) La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, anche con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

art. 88 - Limitazioni alla concessione

- i) Per le esecuzioni di opere di carattere straordinario, il Comune ha la facoltà di rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura ad inumazione o tumulazione, previo avviso ai concessionari, ed assicurando ai medesimi altra sepoltura di pari valore e durata a carico del Comune.

art. 89 - Doveri generali dei concessionari

- i) La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe e canoni attuali e futuri di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

Capitolo II - CRITERI e PROCEDIMENTI di ASSEGNAZIONE di SEPOLTURE ed AREE

art. 90 - Criteri generali per l'Assegnazione delle sepolture

- i) Le concessioni sono rilasciate per dare sepoltura solo a persone già defunte.
- ii) Nei tempi occorrenti per ottenere in concessione una tomba di famiglia o una cappella di proprietà del Comune o un'area per la costruzione di una tomba per tumularvi un defunto questi viene provvisoriamente tumulato a norma del precedente art. 49.
- iii) Le celle ossario ossario o le nicchie cinerarie non possono essere concessi in uso prima della completa mineralizzazione o della avvenuta cremazione dei resti, e solo quando ci si trovi nelle condizioni di poter procedere alle operazioni di tumulazione degli stessi.
- iv) I loculi e gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione rispettivamente di cadaveri, resti ossei o ceneri e di resti ossei o ceneri provenienti da altri comuni, purchè trattasi di persone ricadenti in ogni caso nella fattispecie di cui al precedente art.42 punto a.1,
- v) L'Ufficio Tecnico, prima del rilascio delle concessioni cimiteriali, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dal citato art. 42 per l'ammissione al Cimitero Comunale.
- vi) E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

art. 91 - Assegnazione di loculi, di celle ossario e di nicchie cinerarie

- i) I loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie vengono assegnati d'ufficio, in ordine progressivo ed all'atto della richiesta.
- ii) Dal momento in cui saranno disponibili le nicchie cinerarie previste nel PRC nessuna cella ossario potrà più essere concessa per deporvi resti ridotti a ceneri.

art. 92 - Assegnazione di tombe e cappelle o di aree per tombe di famiglia

- i) Le tombe e le cappelle di famiglia e l'area per la costruzione di nuove tombe di famiglia vengono assegnate in concessione per dare sepoltura nel tempo: a più persone defunte e per tumulare: resti mortali, resti ossei o ceneri.
- ii) Avranno diritto all'assegnazione:
 - a. i cittadini: residenti, nativi o che siano stati residenti nel Comune per 18 anni, anche non consecutivi;
 - b. i cittadini non residenti il cui coniuge e i cui parenti di primo grado abbiano già sepoltura presso il Cimitero Comunale in forza di concessioni non risultanti estinte alla data di presentazione della richiesta di assegnazione;
- iii) Avranno diritto d'uso della sepoltura:
 - a. i concessionari designati e nel caso di unico concessionario: il coniuge, gli ascendenti e i discendenti dello stesso, in linea retta e collaterale ampliata agli affini, fino al VI grado;
- iv) L'assegnazione avviene d'ufficio, al momento della richiesta, secondo l'ordine progressivo risultante dalla numerazione delle planimetrie agli atti.

art. 93 - Concessioni di loculi "in assegno"

- i) Allo stato attuale non vengono e verranno più rilasciate concessioni di loculi "in assegno", destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda

art. 94 - Traslazione di salme

- i) Salvo i casi previsti nei punti successivi, è vietata la traslazione di cadaveri o di resti mortali, già sepolti all'interno del Cimitero, in altro loculo, o in altra cella ossario, o in altra nicchia cineraria, o infine in altra sepoltura ad inumazione.
- ii) E' ammessa la traslazione da una sepoltura a inumazione o da un loculo o da una cella ossario o da una nicchia cineraria ad una Tomba o Cappella di Famiglia nel rispetto di quanto indicato ai precedenti artt. 50, punto II) b, e 52, punto II) b.
- iii) E' altresì ammessa la traslazione da una cella ossario o da una nicchia cineraria ad un loculo nei termini previsti al precedente art 47, punti V) e VI).

Capitolo III - ESTINZIONE delle CONCESSIONI

art. 95 - Scadenza

- i) Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto all'art.26 del Reg.Regionale n.6/2004.
- ii) Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi nel campo d'imumazione o nell'ossario/cinerario comuni secondo le disposizioni del TITOLO.III, Cap.IV, del presente Regolamento; ogni onere conseguente sarà posto a carico degli inadempienti.

art. 96 - Rinuncia

- i) La concessione di sepoltura per tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata purché non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.
- ii) La domanda di esumazione od estumulazione di salma, di resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in Cimitero di altro Comune o in tomba o cappella di famiglia, comporta rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
- iii) La rinuncia non consente permuta o scambi di sepolture.
- iv) La rinuncia non da diritto ad alcun rimborso.
- v) La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.
- vi) Nessun rimborso viene effettuato per l'eventuale presenza di manufatti e ornamenti vari. Questi ultimi rientrano nella disponibilità del concessionario o degli eredi, i quali, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico, provvederanno alla loro rimozione entro 60 giorni dalla rinuncia; decorso tale termine gli ornamenti divengono di proprietà del Comune.
- vii) La rinuncia alla concessione può essere effettuata solo dal concessionario o dai suoi eredi.

art. 97 - Revoca

- i) Salvo quanto previsto dall'art.92, c. 2, del DPR n.285/1990 è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modifica topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico e/o di tutela di opere di interesse storico ed artistico.
- ii) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero, in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova sepoltura.
- iii) Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima

della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione per 60 giorni all'albo pretorio ed all'ingresso del Cimitero, indicando il giorno o il periodo fissato per la traslazione delle salme.

IV) L'avviso del provvedimento di revoca viene posto per almeno 60 giorni anche sulle sepolture interessate.

V) Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

art. 98 - Decadenza

I) La decadenza della Concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del contratto/concessione;*
- b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;*
- c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;*
- d. quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture previsti al precedente art. 65;*
- e. quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.*

II) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nel punto I) lettere d. ed e. è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.

III) In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio e all'ingresso del Cimitero per 30 giorni.

IV) La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile dell'Ufficio Tecnico con provvedimento motivato.

V) La decadenza non dà diritto al rimborso del canone residuo e delle spese sostenute dal concessionario.

VI) Nel caso in cui sia accertata la presenza in vita del concessionario o dei suoi eredi, tutte le spese conseguenti alla dichiarazione di decadenza saranno a loro totale carico.

art. 99 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

I) Pronunciata la decadenza della concessione il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà, se del caso, la traslazione delle spoglie, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, dopo di ché disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose.

art. 100 - Decadenza per estinzione della famiglia concessionaria di tomba o cappella di famiglia

II) Qualora la famiglia concessionaria di tomba o cappella venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possono succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi venti anni dall'ultima tumulazione, il Comune acquisisce la libera disponibilità della tomba se, con opportuno lascito, non si sia provveduto alla perpetua manutenzione del tumulo.

art. 101 - Estinzione per soppressione del Cimitero

I) Le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero; in questo caso si applica quanto disposto dall'art. 98 del DPR n.285/1990 e dall'art.26 del Reg.Regionale n.6/2004.

art. 102 - Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

I) Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune.

II) Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capitoli precedenti.

III) Al verificarsi dell'estinzione il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà, se del caso, la traslazione delle spoglie, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, dopodiché disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose.

IV) Nel caso in cui sia accertata la presenza in vita del concessionario o dei suoi eredi, tutte le spese conseguenti alla traslazione saranno a loro totale carico.

TITOLO V - IMPRESE e LAVORI PRIVATI nel CIMITERO, IMPRESE di POMPE FUNEBRI

Capitolo I - IMPRESE e LAVORI PRIVATI

art. 103 - Imprese appaltatrici del Comune

I) I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute in questo Regolamento e nei singoli cap. d'appalto.

art. 104 - Lavori per conto di privati

I) Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e da questo Regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono, a loro libera scelta, avvalersi dell'opera di privati imprenditori.

art. 105 - Divieti

I) E' tassativamente vietato alle imprese ed ai loro dipendenti presenti nel Cimitero svolgere azione di autopromozione, di accaparramento di lavori e di svolgere attività comunque scorrette o censurabili.

art. 106 - Recinzione aree di lavoro

I) Nella costruzione di tombe e di cappelle l'impresa deve recingere efficacemente lo spazio dei lavori, al fine di evitare danni a cose, visitatori ed al personale di servizio.

II) E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.

art. 107 - Cantieri di lavoro e materiali da costruzione

I) All'interno del Cimitero non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali lapidei destinati alla formazione ed al rivestimento di monumenti o cappelle; è consentito effettuare in luogo solo le operazioni di semplice adattamento dei pezzi da montare; detti materiali dovranno essere introdotti nel Cimitero già lavorati e dovranno essere depositati nello spazio loro assegnato.

II) Laterizi, inerti e leganti dovranno essere depositati nello spazio assegnato loro secondo le direttive all'uopo impartite dall'Ufficio Tecnico.

III) A fine giornata il terreno adiacente al cantiere deve essere ripulito dei frammenti di lavorazione eventualmente proiettati oltre la recinzione.

IV) Per il consumo d'acqua e di energia elettrica è dovuto un corrispettivo determinato dall'Ufficio Tecnico.

V) Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte autorizzate all'effettuazione dei lavori, dovranno essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori.

art. 108 - Materiali di scavo

I) I materiali di scavo devono essere raccolti nei luoghi indicati dall'Ufficio Tecnico e solo dopo essere stati separati dalle ossa eventualmente ancora presenti potranno essere allontanati dal Cimitero.

art. 109 - Introduzione di materiali

I) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio Tecnico.

II) La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico e purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.

III) Lungo i viali e i camminamenti possono transitare solo i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai monumenti, alle piante, alle cordonature e qualsiasi altro manufatto presente.

art. 110 - Obblighi del personale delle imprese private

I) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo; in caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte da questo Regolamento o impartite dall'Ufficio Tecnico verrà disposto l'allontanamento dei trasgressori.

art. 111 - Orario di lavoro

I) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.

II) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte dell'Ufficio Tecnico.

III) Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.

IV) Negli otto giorni precedenti e susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire

nel Cimitero lavori od introdurre materiali di qualsiasi genere inerenti alla costruzione di tombe, di cappelle od alla posa di monumenti.

v) Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune, giustificati da necessità particolari ed inderogabili, può essere consentito dall'Ufficio Tecnico la non sospensione dei lavori in esecuzione.

art. 112 - Vigilanza e collaudo delle opere

- i) L'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e da questo Regolamento.
- ii) L'Ufficio Tecnico Collauda le opere accertando, a lavori ultimati, la loro regolare esecuzione.
- iii) Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all'Ufficio Tecnico la fine dei lavori.

Capitolo II - IMPRESE di POMPE FUNEBRI

art. 113 - Funzioni e licenza

- i) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto;
 - b. fornire le bare e gli accessori relativi;
 - c. occuparsi della salma;
 - d. effettuare il trasporto dei defunti in o da altri comuni;
- ii) Le imprese di cui al punto precedente, fermo restando il possesso della licenza (art. 120 del TU della Legge di Pubblica Sicurezza: RD n.773/18.06.1931), devono essere munite di autorizzazione commerciale qualora intendano vendere bare ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dall'art. 37 del Reg.Regionale n.6/2004.
- iii) Per l'esercizio dell'attività funebre le imprese dovranno comunque rispettare le disposizioni contenute nel Capo IX del Reg.Regionale n.6/2004 e s.m.i. ed attenersi alle specifiche indicazioni comunali.
- iv) Il Comune ha la facoltà di stipulare convenzioni per disciplinare l'esecuzione di servizi funebri a prezzi concordati, senza riconoscere alcun diritto di esclusiva alle imprese convenzionate.

art. 114 - Divieti

- i) E' fatto divieto alle imprese:
 - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
 - c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d. di esporre, alla vista del pubblico nelle vetrine dei locali di attività feretri ed altri articoli funerari.

art. 115 - Sanzioni

- i) In caso di violazione dei divieti di cui all'art. precedente, con provvedimento motivato dell'amministrazione comunale viene interdetto alle imprese di svolgere le incombenze loro affidate dai privati presso gli uffici comunali per un tempo da 15 giorni a un anno, secondo la gravità.
- ii) Nei casi di recidiva il responsabile dell'ufficio competente può revocare la licenza di commercio per ditte con sede nel Comune di Verdello o vietare l'attività nel Comune di Verdello per un minimo di tre anni.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE

Capitolo I - DISPOSIZIONI VARIE

art. 116 - Sepolture non risultanti da rintracciabile atto di concessione

- I) I parenti o i discendenti dei defunti tumulati in sepolture non risultanti da rintracciabile atto di concessione, devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura in questione.
- II) In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata con una nuova concessione la sepoltura nella quale sono stati tumulati i defunti di famiglia.
- III) La nuova concessione assegnata a norma del punto precedente è disciplinata dalle norme del TITOLO IV, Capitoli I e III del presente Regolamento.
- IV) Nel caso di sepolture molto vecchie per le quali è ragionevole supporre la sussistenza del regime di perpetuità vale quanto previsto al precedente art.78.

art. 117 - Assegnazione gratuita di sepoltura a enti o cittadini benemeriti

- I) All'interno del Cimitero possono essere scelte dall'Amministrazione Comunale: alcune campate di loculi, alcuni ossari o nicchie cinerarie, per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, resti o ceneri di persone od enti che si siano distinti per opere e per servizi resi alla comunità.

art. 118 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

- I) La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa.
- II) In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può domandare un servizio qualunque (inumazione, tumulazione, esumazione, ecc.) e presentare la domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale, a norma del precedente art. 75.
- III) Qualora risulti il disaccordo tra i familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.
- IV) In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.
- V) Nel caso sorga controversia il Comune s'intende e resta estraneo all'azione che ne consegue e si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.

art. 119 - Contabilità relativa a concessioni ed a prestazioni cimiteriali accessorie

- I) La contabilità inherente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del Comune.
- II) La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al punto precedente, viene eseguita dalla Tesoreria Comunale, su ordinativi di incasso emessi dall'Ufficio Tecnico.
- III) E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al punto II).

art. 120 - Sanzioni

- I) Quando la legge non disponga diversamente, resta salva la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti nei casi e nei limiti previsti dall'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento comunale, approvato con DL n.267/2000.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI ENTRATA *in VIGORE*

Capitolo I - DISPOSIZIONI FINALI - ENTRATA *in VIGORE*

art. 121 - Accesso ai columbari da parte di persone con ridotte risorse fisiche

- I) In corrispondenza dei corpi dei columbari verranno apposti cartelli invitanti i visitatori, con ridotte risorse fisiche, a richiedere l'aiuto del custode per collocare fiori in corrispondenza dei loculi non direttamente raggiungibili.

art. 122 - Cautele

- I) Chi domanda un servizio qualsiasi od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi ecc., si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
- II) In caso di contestazione il Comune si intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue e si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

art. 123 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

- I) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatte salve fino al loro naturale esaurimento tutte le clausole concessorie sottoscritte con atto tra privati e comune.
- II) Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

art. 124 - Rinvio ad altre norme

- I) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
- II) Le disposizioni del presente Regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

art. 125 - Entrata in vigore

- I) Il presente Regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale, dal giorno della sua entrata in vigore cessa di avere applicazione e deve quindi intendersi espressamente abrogato il precedente regolamento cimiteriale.
- II) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la Delibera di Adozione.

Allegato 1

COMUNE di VERDELLO
Provincia di Bergamo

oggetto:

DOMANDA di GRATUITA' per SPESE FUNERARIE
(art.5 punto V del Regolamento Comunale di polizia Mortuaria)

spettabile signor Sindaco del Comune di Verdello

il/la sottoscritto/a

nato a il

residente a in via n.

telefono codice fiscale

in riferimento al decesso di

con il quale ha rapporto di parentela di

in considerazione del fatto che il defunto risulta essere persona indigente e così pure lo scrivente e gli altri parenti del defunto, fino al secondo grado, risultano appartenere a famiglia bisognosa, così come dichiarato dal servizio sociale

il/la sottoscritto/a

consapevole delle conseguenze penali previste dall'art.76 del DPR n.445/28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi sotto la propria personale responsabilità

dichiara

di essere indigente

di appartenere a famiglia bisognosa

*e chiede
la gratuità del servizio di*

- Cremazione di Cadavere*
- Inumazione di Cadavere, comprendente: la sepoltura, la collocazione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino alla data di esumazione*
- Esumazione ordinaria, allo scadere del turno ordinario decennale*
- Estumulazione, allo scadere della concessione*
- Fornitura del Feretro, trasporto e spese di sepoltura (Inumazione, Tumulazione o Cremazione) nel Cimitero del Comune*

sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa

Verdello,

il dichiarante

(La firma leggibile deve essere apposta in presenza di un dipendente dell'ufficio ricevente, alla presente dichiarazione deve essere inoltre allegata una fotocopia della Carta d'Identità al momento valida)

Allegato 2

*COMUNE di VERDELLO
Provincia di Bergamo*

TARIFFE FUNERARIE *in VIGORE*

Sepoltura in Campo d'Inumazione in Concessione della durata di anni 10 € 500,00 (Cinquecento,00)

*Sepoltura in Loculo individuale rientrato nella disponibilità del Comune, a seguito
di estumulazione di salme, e dato in Concessione di durata pari ad anni 30 € 700,00 (Settecento,00)*

*Sepoltura in Loculo individuale non ancora utilizzato
e dato in Concessione di durata pari ad anni 30 € 850,00 (Settecentocinquanta,00)*

Sepoltura in Tomba di Famiglia a 4 posti in Concessione della durata di anni 99 € 12.000,00 (Dodicimila,00)

Sepoltura in Tomba di Famiglia a 8 posti in Concessione della durata di anni 99 € ()*

Sepoltura in Celletta Ossario in Concessione della durata di anni 30 € 100,00 (Centomila,00)

Sepoltura in Nicchia Cineraria in Concessione della durata di anni 30 € ()*

() Importi da deliberarsi al momento in cui il Cimitero per effetto dell'attuazione delle previsioni del PGT si sarà dotato di tali manufatti*

*Gli importi relativi alle spese di Esumazione, di Estumulazione, di Inumazione in campo di mineralizzazione e di Cremazione
verranno definiti in concomitanza delle campagne di esumazione/estumulazione da intraprendersi anno per anno.*